

W. 1534/17 Rail Brow. 6544

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giusi Piscitelli letti gli arti del procedimento cautelare n. R.G. 1534/2014 promosso

DA

	DA	
	rapp.ti	o e difeso, giusta mandato in calce al presente
atto congiuntament		ele Aldino e Massimo Oriolo, unitamente ai
quali elett.te domicili	ia in Lagonegro alla Piazza IV Novci	mbre n.3 presso lo studio dell'avv. Aldino;
		RICORRENTE
	CONTRO)
MAIN TROTTERS DATE	IIIOTAITANE BEIIGNIII	TERROTE I DELL'A PIOTRO
		VERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona
del legale rappresent	tante pro tempore, C.F. 80185250588	; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA BASILIO	CATA, in persona del legale rapp	presentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Dist	rettuale dello Stato di Potenza, press	o i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto
n. 46 ope legis domic	riliano;	
		RESISTEN'II
	NONCHI	5
	rapp.ta e dif.sa dall	, giusta procura in atti, preso il cui
studio sito in	1 elettiv	amente domicilia;
		RESISTENTE
sciooliendo la riserva	formulata all'udienza del 13.09.2017	,
	OSSERVA	
Con ricorso ex art 70	0 c.p.c. la ricorrente ha adito l'intesti	ato Tribunale chiedendo:
"1.accertare e dichiarare	il diritto della ricorrente a recuperare la titol	arità presso PI.C.G. disapplicando,
per l'effetto, tutti gli atti	che hanno determinato il suo trasferimento	pressn ILC. di in subordine;
2. disapplicare, in ogni ca	aso, l'art. 13 co. I punto V del CCNI n	nobilità a.s. 2017/18 nella parte in cui subordina la

precedenze nei processi di mobilità del docente chiamato ad assistere un parente di II grado, allo status di inabile e di

handicap grave dei genitori, per contrasto con l'art. 33 commi III e V L. n. 104/1992;

R

3. accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente a recuperare la titolarità presso l'I.C. G. l				
con disapplicazione di tutti gli atti che hanno determinato il suo trasferimento;				
4.adottare, in ogni caso, il provvedimento ritenuto più idoneo ad assicurare in via d'urgenza gli effetti della decisione di				
merito				
5. con vittoria degli onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari."				
Il ricorrente ha, in sintesi, dedotto:				
-di essere docente di sostegno nella scuola secondaria di I grado ed di aver prestato sino all'A.s.				
2016/2017, servizio presso l'I.C.				
-con Decreto prot. 5406 del 16.06.2017 l'Ambito territoriale di Potenza del MIUR ha pubblicato				
l'organico di diritto per il nuovo anno scolastico comunicando che dal 1º settembre 2017 i docenti di				
sostengo in organico sarebbero diminuiti di 2 unità, e che quindi, degli originari n.3 posti ne sarebbe				
residuato soltanto uno, cosicché due dei docenti in servizio sarebbero risultati sopranumerari;				
- che il Dirigente scolastico dell'I.C. ha claborato la graduatoria interna di Istituto in cui è stata				
inserita soltanto , mentre e la ricorrente non vi sono state inserite				
essendo beneficiarie delle precedenze previste dall'art. 13, comma 1 punti III e IV del CCN1 sulla mobilità				
2017/18;				
che la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento c.d. condizionata, subordinando l'efficacia di				
tale domanda alla sola ipotesi in cui non si sarebbe verificata la liberazione di un posto presso la scuola				
di provenienza;				
in data 4 luglio l'A.T. di Potenza del MIUR ha pubblicato il Bollettino delle mobilità da cui si evinceva.1)				
che aveva ottenuto-a domanda -il trasferimento presso l'I.C. di liberando,				
così, il posto di sostengo presso l'I.C. di , 2) che la ricorrente era stata trasferita d'ufficio presso				
l'I.C. di ; 3)che il posto resosi vacante presso l'IC di era stato assegnato alla				
Ç.				
che invero, con nota prot. 7237/17, l'A.T. di Potenza ha sostenuto la legittimità del suo operato perché				
la ricorrente non aveva diritto ad alcuna precedenza ritenendo che il docente, chiamato ad assistere				
fratelli o sorelle affetti da handicap grave, potesse avvalersi delle precedenze solo se entrambi i genitori				
fossero totalmente inabili.				
Ha concluso chiedendo che venisse accertato il proprio diritto a recuperare la titolarità presso l'I.C. G.				
, allegando specifiche ragioni di diritto a sostegno delle domande svolte, così come				
precisate în ricorso.				
I resistenti si sono costituiti contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto. In				
particolare il MIUR ha evidenziato che l'Ufficio Territoriale nel valutare la domanda di mobilità non ha				
attribuito alla la precedenza richiesta difettando i requisiti di cui all'art. 13 punto IV del CCNI				
sulla mobilità a.s. 2017/2018 siglato l'11/4/2017.				

C

Venendo quindi all'esame della domanda rileva il Tribunale come ai fini dell'accoglimento di una domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. è ben noto che è necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

Quanto al fumus boni iuris, la ricorrente ha eccepito il contrasto tra l'art. 13 co. I punto IV del CCNI. mobilità a.s. 2017/18 con l'art. 33 commi III e V L. n. 104/1992, nella parte in cui subordina la precedenze nei processi di mobilità del docente, chiamato ad assistere un parente di II grado, allo status di inabilità dei genitori.

Difatti, l'art. 33 commi III e V della L. 104/1992- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate- applicabile ratione temporis dispone quanto segue: "3. A condizione che la persona bandicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con bandicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.5) Il lavoratore di cui al comma 3 ba diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."

Siffatta norma ha assunto la predetta formulazione a seguito della novella operata dalla 1. n. 183/2010. La disposizione menzionata, nella precedente formulazione, così recitava: "3).....colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 5) Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a secegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."

Pertanto, per individuare i beneficiari dei trasferimenti, è necessario solo che il lavoratore assista un parente o affine con handicap grave, anche, quindi, saltuariamente e non in via esclusiva. La ratio della modifica apportata al comma 5 dell'art. 33 l. 104/92 ad opera della 1. n. 183/2010 è rinvenibile nella volontà del legislatore del 2010 di escludere ogni riferimento alla continuità ed esclusività della prestazione assistenziale.

La disposizione attualmente vigente, tuttavia, ha introdotto una ulteriore condizione in tema di parenti o affini di secondo e terzo grado, riconoscendo le agevolazioni (permessi e trasferimento) soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto i



sessantacjnque anni di età oppure sono anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Tale limitazione è stata prevista al fine di contemperare il principio di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro con le esigenze economico, produttive, organizzative del datore di lavoro, privato o pubblico.

Pertanto, la l.104/1992 attribuisce il diritto a permesso e/o al trasferimento in favore dei parenti diversi dai genitori o coniuge soltanto se i privi sono impossibilitati a provvedere all'assistenza della persona con handicap in situazione di gravità o perché ultrasessantacinquenni o perché affetti da comprovata patologia invalidante.

Invero, l'art. 13 punto IV del CCNL mobilità a.s. 2017/18 invece stabilisce: "Qualora entrambi i senitori siano impossibilitati a provvedere ull'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregna della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela".

Così la disposizione pattizia prescrive che la precedenza nelle procedure di mobilità può essere riconosciuta, in sostituzione dei genitori, ai fratelli e alle sorelle del disabile grave soltanto a condizione che: 1.entrambi genitori siano scomparsi; 2. i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio/a perché totalmente inabili; 3. il fratello/ sorella sia conviventi del soggetto disabile.

Ciò posto si tratta di una disciplina più restrittiva rispetto a quella dettata dalla legge dello Stato in quanto limita il diritto c.d. di precedenza in favore dei fratelli/sorelle, che assistono un soggetto disabile grave, soltanto se genitori siano totalmente inabili; mentre la L.104/1992, dettata per la tutela della salute psico-fisica del disabile, estende i benefici anche nell'ipotesi in cui i genitori siano ultrasessantacinquenni opporre siano affetti da patologie invalidanti.

Alla luce delle valutazioni che precedono, nel caso di specie l'art.13 punto IV del CCNI mobilità a.s. 2017/18 deve ritenersi nullo per contrasto con una disposizione inderogabile di legge e non può pertanto

trovare applicazione.	
Dalla documentazione in atti risulta che	, sorella della ricorrente, è affetta da
	e pertanto totalmente invalida nonché
inabile al lavoro al 100%.	
Altresì risulta che la ricorrente conviva nel Comune di	con la sorella nonché i
genitori ultrassesantacinquenni,	e che la madre è affetta da patologie
invalidanti.	
Orbene, alla luce della L104/1992 la domanda della ricor	rente appare fondata e dunque sussiste il fumus

boni iuris.



Quanto al periculum in mora, è certamente ravvisabile nella distanza tra domicilio dell'assistita)			
ed il Comune di , ove si trova l'istituto presso il quale la è stata traferita. Difatt	i,			
considerate la grave patologia da cui è affetta la sorella della ricorrente, la distanza chilometrica (circa 45				
km) nonché i tempi di percorrenza medi (1h e 15 minuti) tra i due comuni, sarebbe notevolmen	e			
difficoltoso o altrimenti totalmente precluso alla di prestare la dovuta cura ed assistent	a			
quotidiana alla sorella e totalmente di intervenire con immediatezza in situazioni di emergenza cui				
genitori anziani non sarebbero in grado di fronteggiare, con pregiudizio irreparabile degli interessi tutela	ti			
dalla legge n. 104/92.				
Tutela che invece potrebbe porre in essere qualora fosse nuovamente trasferita presso l'istituto	di			
, situato nel comune di residenza della disabile. Deve altresì ritenersi che il permesso di gior	ni			
tre, di cui la ricorrente può usufruire mensilmente, non sia sufficienti a garantire la tutela della sore	la			
disabile la quale è bisognosa di assistenza continua, cui solo la potrebbe far fronte.				
I dati emergenti per tabulas consentono di ritenere sussistente un grave pregiudizio nel ritardo, ne	111			
trattandosi di una situazione di mera maggiore difficoltà nell'apprestare l'assistenza bensì di vero e propr	Ю			
impedimento. Attesa l'assoluta novità della questione trattata nonché l'esistenza di giurispruden				
contrastante, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti				
P,Q.M.				
Il Giudice del Lavoro di Lagonegro in via cautelare e urgente così provvede:				
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a non essere trasferita				
presso la sede dell'I.C. di ed a mantenere la sede di titolarità presso l'I.C. G.				
;				
2. accerta e dichiara la illegittimità dell'art. punto IV del CCNI mobilità a.s. 2017/18, della				
graduatoria interna di istituto dei docenti soprannumerari e del bollettino trasferimenti				
laddove individuano la ricorrente quale soprannumeraria e ne dispongono il	•			
trasferimento d'ufficio presso l'istituto dell'I.C. e pertanto li disapplica,				
ordinando alla amministrazione convenuta l'immediato trasferimento della ricorrente				
presso l'I.C.				
3. Compensa tra le parti le spese di lite.				
Si comunichi.				
I.i, 25.09.2017				

TRIBUNALE DI LAGONEGRO DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 26 | \$ 2017

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

IL PINTIONIADIO CII INITIADIO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. ssi Giusi Biscitelli